



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V – Disciplina delle professioni sanitarie


N°i.4.D.2.....

Risposta al Foglio del

Ministero della Salute

DGPROF

0043692-P-06/09/2019



349194265

Al Dr. Alessandro BEUX
Presidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle Professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione
federazione@pec.tsrn.org

OGGETTO: Decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019 recante la composizione del Consiglio direttivo degli Ordini TSRM PSTRP . Interpretazione della rappresentanza per le aree tecnico sanitaria e della riabilitazione.

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto inviata da codesta Federazione in data 8 agosto u.s. prot.n. 1931/2019, con la quale si chiede a questa Direzione generale di interpretare in senso univoco il contenuto dei punti b) e c) del comma 1, dell'art. 1, del D.M. 11.06.2019 richiamato in oggetto .

Al riguardo, spiace dover constatare che a distanza di un anno dall'inizio dei lavori per la definizione del decreto ministeriale sulla composizione del consiglio direttivo degli ordini TSRM-PSTRP, oggi in presenza dello stesso, si continui ancora a discutere su come debba essere interpretato.

Come si ha modo di ricordare, i lavori sono iniziati ad agosto dello scorso anno e il decreto in questione ha potuto veder la luce solo alla fine di luglio di questo anno, con la relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per mancanza di unitarietà di posizioni proprio all'interno di codesta Federazione.

Quanto alla richiesta di un'interpretazione da parte di questo Ministero sulla rappresentatività che verrebbe espressa in seno al Consiglio Direttivo degli Ordini TSRM PSTRP, appare opportuno fare alcune precisazioni.

In via preliminare si deve evidenziare che la norma di cui all'art. 2, lett. a) del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 e s.m.i. non prevedeva affatto il coinvolgimento di codesta Federazione nazionale nell'iter di definizione del Decreto ministeriale in esame; ciò nonostante, questa Direzione generale ha sempre voluto condividere, - in analogia a quanto avvenuto anche per l'adozione degli altri decreti di attuazione della legge 3 del 2018 con le altre Federazioni di riferimento, - i contenuti dello stesso, nell'ambito dello spirito di collaborazione che da sempre è esistito anche con codesta Federazione.

Tale modus operandi però non può essere interpretato come un obbligo per questa Amministrazione ad accogliere i suggerimenti proposti.

Tanto premesso, si è ritenuto opportuno inserire nei punti b) e c) del comma 1, dell'art. 1, del D.M. 11.06.2019 l'espressione "quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell'area tecnico sanitaria;" e l'espressione "quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione;" e non, come suggerito da codesta Federazione, l'espressione "di altrettante professioni", proprio per assicurare la massima rappresentatività di tutte le professioni sanitarie delle due aree ed evitare quei "possibili contenziosi", cui la S.V. medesima fa riferimento, che, invece, a parere della scrivente, proprio tale ultima formulazione avrebbe potuto generare.

Tenuto conto, infatti, che nell'area della riabilitazione sono ricomprese otto diverse professioni sanitarie e nell'area tecnico sanitaria sono ricomprese ben nove professioni sanitarie, l'espressione "*di altrettante professioni*", in assenza di un criterio che definisse come scegliere le 4 professioni in rappresentanza dell'area, non avrebbe comunque consentito di garantire la massima rappresentatività delle professioni sanitarie interessate, con il rischio concreto di poter essere, invece, percepita come una limitazione della volontà di espressione degli iscritti agli albi professionali in ordine alla composizione del Consiglio Direttivo del proprio Ordine professionale.

In ultima analisi si rileva che i candidati eletti andranno a rappresentare non già la propria professione sanitaria di appartenenza, ma tutta l'area delle professioni sanitarie di riferimento.

E' chiaro che si auspica che all'interno dei Consigli Direttivi degli Ordini TSRM PSTRP venga assicurata la presenza di rappresentanti appartenenti a più professioni possibili, ma ciò dipenderà dai candidati stessi e dalla libera volontà di coloro che andranno a votare, tenendo al riguardo in considerazione che la situazione degli iscritti agli Albi non è numericamente omogenea su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, se codesta Federazione nazionale intenderà fornire delle indicazioni ai Presidenti degli Ordini, affinché all'interno dei Consigli Direttivi siano presenti dei rappresentanti espressione della maggior parte delle professioni possibili, dette indicazioni saranno sicuramente in linea con la corretta interpretazione da dare all'art. 1 del Decreto ministeriale 11 giugno 2019.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento si ritenesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Lucenti)

